

COPIA

Deliberazione n. 49 del 17-12-2024



COMUNE DI VAL LIONA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre**, alle ore **19:00**, a seguito di convocazione del Sindaco, recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito presso la sede municipale di San Germano dei Berici il Consiglio comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del prof. Maurizio Fipponi:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
Maurizio Fipponi	Presente
Marzio Bomitali	Presente
Marta Preto Martini	Presente
Adriano Baldan	Presente
Mattia Bertesina	Presente
Valentina Guiotto	Presente
Gianni Gusella	Presente
Elena Pol	Presente
Leila Amer	Assente
Antonio Lazzari	Presente
Alberto Etenli	Presente
Giampaolo Chiodi	Presente
Paolo Bertolucci	Presente

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Erika Grande.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Maurizio Fipponi nella sua qualità di Sindaco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 9 agosto 2023, n. 111, ha conferito al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano, a seguito della quale sono stati presentati sette schemi di decreto legislativo in attuazione della delega medesima, fra cui il D.Lgs. 29.12.2023, n. 219, volto ad integrare e modificare i contenuti della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

CONSIDERATO che, tra i principi e criteri direttivi previsti dalla suddetta legge delega per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, vi è la valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente e di certezza del diritto;

CONSIDERATO altresì che, al fine di attuare la norma di delega, il legislatore è intervenuto rafforzando la funzione del citato Statuto quale legge generale tributaria;

VISTI:

- l'art. 1 comma 3, L. 212/2000, ai sensi del quale *“Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*;
- il successivo comma 3-bis, secondo cui le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto di *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l’autotutela valgono come principi generali per le Regioni e gli Enti Locali, chiamati ad adeguare i rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che il legislatore, con l’emanazione del D. Lgs. 12.02.2024, n. 13, ha introdotto nuove modalità di instaurazione dell’accertamento con adesione ed ha revisionato le precedenti, al fine di coordinarne la procedura con le norme in materia di contraddittorio preventivo;

PRESO ATTO delle necessità di recepire all’interno della disciplina comunale le novità normative apportate alla L. 212/2000 dello Statuto del contribuente ed anche a quelle apportate al D.Lgs. 218/1997 in materia di accertamento con adesione;

VALUTATO opportuno che tutte le nuove disposizioni siano contenute all’interno di un unico Regolamento generale delle entrate comunali;

RITENUTO pertanto di approvare un nuovo “Regolamento generale delle entrate comunali”, in quanto la rilevanza ed importanza delle nuove norme comportano una revisione complessiva dei nuovi istituti deflattivi del contenzioso e della materia non attuabile efficacemente con una mera revisione, abrogando contestualmente i seguenti regolamenti:

- regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio comunale n.9 del 17/02/1999 (ex Comune di San Germano dei Berici) e delibera di Consiglio comunale n.11 del 10/02/1999 (ex Comune di Grancona);
- regolamento di autotutela approvato con delibera di Consiglio comunale nr.9 del 10/02/1999 (ex Comune di Grancona) e delibera di Consiglio comunale n.7 del 17/02/1999 (ex Comune di San Germano dei Berici);
- regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.78 del 16.12.1998 (ex Comune di Grancona) e delibera di Consiglio comunale n.65 del 18/12/1998 (ex Comune di San Germano dei Berici);

VISTO il nuovo testo regolamentare, formato da n. 33 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

PRECISATO che, per favorirne la consultazione, il Regolamento in esame viene suddiviso in Titoli ed Articoli, come sotto sintetizzato:

- **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI:** dall'art. 1 all'art. 5, recanti i principi fondanti del rapporto tra amministrazione comunale e contribuenti; gli strumenti a disposizione dell'amministrazione affinché tale rapporto sia sempre più orientato alla trasparenza, alla collaborazione ed alla conoscenza della materia tributaria; nonché l'attività di accertamento del comune;
- **TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI:** dall'art. 6 all'art. 15, contenente il fulcro delle novità normative apportate dalla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, che impattano soprattutto sull'attività accertativa ed il cui scopo è permettere al soggetto passivo di partecipare al procedimento tributario finalizzato all'emissione di un atto accertativo, mediante l'introduzione di strumenti quali il contraddittorio preventivo, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, l'istituto dell'autotutela obbligatoria;
- **TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE:** dall'art. 16 all'art. 26, recante i principi generali e l'ambito di applicazione dell'istituto, le tipologie, le modalità ed i tempi di attivazione dell'accertamento con adesione, tenuto conto delle modifiche apportate dall'introduzione del contraddittorio preventivo; nonché le fasi conclusive della procedura, ovvero l'avvenuto accordo tra le parti ed i suoi effetti, tra cui la non impugnabilità, né la sua integrazione o modificazione da parte dell'Ente;
- **TITOLO IV – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE:** dall'art. 27 all'art. 32, riguardante la riscossione del dovuto, mediante la facoltà di richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di ricevimento di un atto accertativo, la determinazione degli interessi e compensazioni, nonché la riscossione coattiva del tributo;
- **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE:** art. 33, ove viene stabilita l'abrogazione del vigente Regolamento per l'accertamento e al riscossione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 17/02/1999 (ex Comune di San Germano dei Berici) e ss.mm.ii. e delibera di Consiglio comunale n.11 del 10/02/1999 (ex Comune di Grancona) e ss.mm.ii., dall'entrata in vigore del Regolamento in esame;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni di Giunta comunale n.21 del 24/04/2014 (ex Comune Grancona) e n. 17 del 15/04/2014

(ex Comune San Germano dei Berici) avente ad oggetto: “Nomina del *Funzionario Responsabile IUC*” con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la dott.ssa. Laura Pistore, Responsabile del servizio amministrativo tributario;

- il decreto sindacale n.6 del 28/06/2024 con il quale alla dott.ssa Pistore Laura veniva attribuito l’incarico di elevata qualificazione servizio amministrativo-tributario comprendente anche la responsabilità dell’ufficio tributi;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, ai sensi del quale «*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che prevede (a decorrere dall'anno di imposta 2020) l'invio di tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;

PRESO ATTO che la dottrina prevalente, nonché la nota IFEL del 05/02/2024, ritiene che i regolamenti comunali di attuazione dei principi della riforma fiscale voluta dalla Legge Delega n. 111/2023 non debbano sottostare al suddetto termine ultimo previsto per le delibere di applicazione dei tributi, corrispondente a quello di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative e di natura essenzialmente procedurale;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale, in particolare l’art. 20 ai sensi del quale il Comune di Val Liona “può istituire nel proprio seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti o speciali”;

DATO atto che, nella seduta del 3 dicembre 2024, la competente Commissione Istituzionale Permanente Statuto e regolamenti ha approvato la bozza di regolamento;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a-f, del D.lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il nuovo Regolamento generale delle entrate comunali, nel testo allegato sub A), formato da n. 33 articoli, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI DARE ATTO che, per recepire e rendere effettive le modifiche normative a tutela del contraddittorio con il contribuente fin dall’anno in corso, il nuovo Regolamento generale

delle entrate comunali entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità del provvedimento che lo approva;

- 3) DI ABROGARE, dall'entrata in vigore del Regolamento in esame, i previgenti regolamenti per l'accertamento con adesione, di autotutela, per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvati con deliberazioni di Consiglio comunale n.78 del 16.12.1998 (ex Comune di Grancona), n.65 del 18/12/1998 (ex Comune di San Germano dei Berici), nr.9 del 10/02/1999 (ex Comune di Grancona), n.7 del 17/02/1999 (ex Comune di San Germano dei Berici), n.9 del 17/02/1999 (ex Comune di San Germano dei Berici) e n.11 del 10/02/1999 (ex Comune di Grancona);
- 4) DI DARE ATTO che, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
- 5) DI INVIARE, esclusivamente per via telematica, il presente provvedimento al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del Federalismo Fiscale;
- 6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime favorevole in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di approvare il regolamento per poter dar corso all'attività di accertamento del comune entro il termine decadenziale del 31/12/2024 (art. 161 della L. 296/2006).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Introduce l'argomento il Sindaco leggendo l'oggetto della proposta.

Aperta la discussione, non ci sono interventi pertanto il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. \\\

Astenuti: n. \\\

DELIBERA

1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, con separata e successiva votazione palese, che ha il seguente esito:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. \\\

Astenuti: n. \\\

I pareri, qualora espressi sulla proposta numero 51 del 09-12-2024, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati sottoscritti digitalmente a norma del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 (CAD) ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
F.to prof. Maurizio Fipponi

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa Erika Grande

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Pistore Laura

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Bellini Gianna

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 17-12-2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 20-12-2024 fino al 04-01-2025 con numero di registrazione 715.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 17-12-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI VAL LIONA li 31-12-
2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI VAL LIONE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Val Lione n... del...

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Disposizioni generali e scopo del regolamento
- Art. 2 – Informazioni e supporto al contribuente
- Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art. 5 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie e patrimoniali

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

- Art. 6 – Principio del contraddittorio
- Art. 7 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 8 – Annullabilità degli atti tributari
- Art. 9 – Nullità degli atti tributari
- Art. 10 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
- Art. 11 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Art. 12 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 13 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
- Art. 14 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Art. 15 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 16 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 17 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 18 - Responsabile del procedimento
- Art. 19 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 22 - Effetti dell'invito a comparire
- Art. 23 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 24 - Perfezionamento della definizione
- Art. 25 - Effetti della definizione
- Art. 26 - Riduzione delle sanzioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE

- Art. 27 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento
- Art. 28 – Determinazione dell'entità degli interessi
- Art. 29 – Arrotondamenti
- Art. 30 – Compensazioni
- Art. 31 – Avvio delle procedure di riscossione
- Art. 32 – Abbandono del credito

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997, disciplina:
 - l'applicazione della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
 - le misure volte a favorire la riscossione dei seguenti tributi locali:
 - a) Imposta municipale propria (IMU)
 - b) Tassa sui rifiuti (TARI),
 - c) altri tributi soppressi (TARSU, TARES, ICI, TASI, ICP) a stralcio e quelli di futura istituzione.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al Canone Unico Patrimoniale (CUP), limitatamente alle disposizioni di cui al successivo Titolo IV.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Informazioni e supporto al contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Art. 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine, provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale può altresì attuare modalità semplificate di comunicazione, come l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

Art. 4

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Art. 5

Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie e patrimoniali

1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
6. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
7. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
8. Le indicazioni riportate nell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei

successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.

9. L'atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Art. 6

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis L. 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa Amministrazione Comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro tra i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza di tali dati.
4. In particolare, non sussiste il diritto al contraddittorio per i seguenti atti:
 - a. avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali ed irrogazione delle relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati e informazioni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste obbligo di dichiarazione, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b. inviti al pagamento, avvisi bonari, solleciti di pagamento;
 - c. avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva, ovvero dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile di interpretazione;
 - d. rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - e. atti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, L. 160/2019;
 - f. rifiuto, espresso o tacito, del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - g. ruolo e cartella di pagamento;
 - h. atti di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/1973, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguente ad atti già notificati al contribuente;

- i. diniego, espresso o tacito, sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 14 e diniego espresso sull'istanza di autotutela di cui al successivo art. 15;
- j. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e comunque risulti in modo certo, preciso e non in via presuntiva, ovvero sia effettuata sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tali casi, nell'atto emesso sono esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito tributario.
6. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non determina l'annullabilità dell'atto notificato né gli effetti di cui al successivo comma 15.
7. Per i medesimi atti rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, qualora ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli.
8. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi da quelli di cui ai commi precedenti e gli atti la cui determinazione della base imponibile non sia oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
9. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa tributaria dell'Ente;
 - d) il termine di 60 giorni dalla data di notifica, per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/ o della richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) la facoltà per il contribuente di presentare istanza di accertamento con adesione, entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, in luogo delle controdeduzioni, come previsto all'articolo 21.
10. Le controdeduzioni, presentate in carta semplice, devono contenere gli elementi idonei a rideterminare la pretesa tributaria; le stesse devono altresì essere adeguatamente motivate e documentate.
11. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 9. Ai sensi dell'art. 6 bis, comma 3, L. 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
12. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

Art. 7

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti

di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti, se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile nominato dalla Giunta Comunale e contengono le seguenti indicazioni:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 8

Annulabilità degli atti tributari

1. Gli atti dell'Amministrazione Comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2, L. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 7, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 9

Nullità degli atti tributari

1. Gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. 219/2023.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 10

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma restando l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e/o base imponibile.

2. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi da parte dell'Amministrazione Comunale. In tale ipotesi, nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati sia i nuovi elementi, che gli atti o i fatti attraverso i quali gli stessi sono venuti a conoscenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 11

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'Amministrazione Comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 12

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale o dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi omissioni o errori dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolar modo con riferimento ai criteri di cui all'art. 7, D. Lgs. 472/1997.

Art. 14

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione Comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza della parte interessata ed anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;

- b. errore di calcolo;
- c. errore sull'individuazione del tributo;
- d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e. errore sul presupposto d'imposta, non intendendosi per tale la mera quantificazione dell'imposta dovuta;
- f. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'art. 10 quater, L. 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione Comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, L. 20/1994, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g bis), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui alla precedente disposizione, il Comune ha la facoltà di procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, sia d'ufficio che previa istanza della parte interessata, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, qualora rilevi l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità di cui al precedente art. 13 e del ripristino della legalità. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole all'Amministrazione Comunale.

3. In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi del comma 1, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta, nonché adeguatamente documentata.

4. L'amministrazione comunale può comunicare l'esito dell'istanza con atto scritto e motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D. Lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. Anche in caso di esercizio del potere di autotutela facoltativa, trova applicazione il comma 3 del precedente art. 14.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Va Liona, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal D. Lgs. 218/1997 e secondo le disposizioni seguenti.
3. Per contribuente si intendono i soggetti passivi, così come individuati dalla disciplina specifica dei vari tributi locali.

Art. 17

Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio, il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. Resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al Funzionario Responsabile per l'accertamento del tributo.

Art. 19

Attivazione del procedimento per la definizione mediante accertamento con adesione

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato con una delle seguenti modalità:

- a) su iniziativa dell'amministrazione comunale, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000;
- b) su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento;
- c) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, a seguito della notifica dello schema di atto;
- d) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ed in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lett. c);
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione;
- f) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo, quali accessi, ispezioni o verifiche.

Art. 20

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'art. 6 bis, comma 2 L. 212/2000, comunica al contribuente un invito a comparire, mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a) del tipo di tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) del maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) degli elementi in base ai quali l'ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non è obbligatoria.
6. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1 lett. b), e il termine di decadenza dell'amministrazione comunale per la notifica dell'atto accertativo intercorrano meno di 90 giorni, tale termine di decadenza è prorogato di diritto di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

Art. 21

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento per i quali è esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente, entro il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono). In tale ipotesi, il suddetto termine e quello di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

2. Nel caso di avvisi di accertamento per i quali si applica il contraddittorio preventivo, in luogo delle osservazioni o controdeduzioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono), entro 30 giorni dalla notificazione dello schema di atto di cui all'art. 6 bis L. 212/2000. In tale ipotesi, il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 90 giorni. Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
3. In alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente, il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 30 giorni.
4. Rimane ferma la facoltà per le parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione, laddove all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, ne emergano i presupposti.
5. L'iniziativa del contribuente può altresì essere presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti. In tali casi, si applica il comma 6 del precedente art. 20.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.

Art. 22

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito a comparire comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione possono essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli già dedotti dal contribuente in sede di contraddittorio, nonché da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Art. 23

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal responsabile del procedimento di cui all'art. 18.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati:
 - a) gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti;

- b) la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione;
- c) le modalità ed il termine per il versamento delle somme dovute.

Art. 24

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sulla gestione delle entrate comunali.
3. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al comma 1. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione. In caso di mancato versamento di una o più rate le relative somme sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
4. Entro dieci giorni dal pagamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 25

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'accertamento con adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 26

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA RISCOSSIONE

Art. 27

Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Possono essere concessi dilazioni o rateizzazioni di pagamento nel caso in cui il debitore si trovi in una situazione di obbiettiva difficoltà economica.
2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporaneamente del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo, utilizzando il modulo predisposto dall'ente e reperibile nel sito internet del Comune di Val Liona. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà prestare per ciascun tributo distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse, in caso di difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per i debiti fino a € 60.000,00.
4. L'Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 48 rate mensili, come di seguito indicato:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione o dilazione
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili
 - da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 10 rate mensili
 - da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili
 - da € 2.000,01 a € 3.000,00 fino a 15 rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino a 20 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili
 - da € 6.000,01 a € 15.000,00 fino a 36 rate mensili
 - oltre € 15.000,01 fino a 48 rate mensili.
5. Per i debiti oltre € 60.000,00, alla domanda di dilazione del pagamento, deve essere allegata:
 - a) per le persone fisiche e le ditte individuali l'attestazione ISEE indicante lo stato di difficoltà economica finanziaria;
 - b) per le società di persone la situazione economica-contabile al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) per le società di capitali ed altri enti l'ultimo bilancio approvato e depositato.

Il Comune verifica direttamente, mediante le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco, le dichiarazioni dei redditi presentate dalle società e dai soci.

6. La rateizzazione o dilazione di pagamento può essere concessa solo in caso di inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
7. Il beneficio concesso, decade nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata.
8. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

Art. 28

Determinazione dell'entità degli interessi

1. La misura degli interessi dovuti a seguito di violazioni tributarie contestate è pari al tasso di

interesse legale. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti tributari, a credito e a debito, nonché alle istanze di rateizzazione.

Art. 29

Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 30

Compensazioni

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale. È ammessa solo la compensazione relativa al medesimo tributo e non tra tributi diversi.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali.

3. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per medesimi tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, utilizzando il modulo predisposto dall'ente e reperibile nel sito internet del Comune di Val Liona. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Art. 31

Avvio delle procedure di riscossione

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.

Art. 32

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese le sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore a € 30,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con successive disposizioni di legge sono automaticamente disapplicate, applicandosi le disposizioni sopravvenute.
3. Per quanto non ivi disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. I regolamenti per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvati con deliberazione C.C.n.9 del 17/02/1999 e ss.mm.ii. (del soppresso Comune di San Germano dei Berici) e nr.11 del 10/02/1999 e ss.mm.ii. (del soppresso Comune di Grancona) sono abrogati dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza
Piazza Marconi, 1 36040 Val Lione (VI)
C.F. e P.IVA 04078130244
Tel. 0444 / 889989 – 889522 – 868037
Ufficio finanziario – tel. 0444/778107

PARERE n. 25	Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali
---------------------	---

Vista la richiesta di parere pervenuta in data 11/12/2024, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.267/2000, il sottoscritto Dott. Daniele Scartozzoni, Revisore Unico nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 39 del 28 luglio 2023, ha esaminato la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 51 del 9/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali" e la documentazione ad essa allegata.

CONSIDERATO

- che il legislatore ha apportato modifiche ai contenuti della L. 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- che l'art. 1 comma 3 della L. 212/2000 demanda alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze le materie disciplinate dalla suddetta legge;
- che il legislatore con l'emanazione del D. Lgs 12/02/2024 n.13 ha introdotto nuove modalità di instaurazione dell'accertamento con adesione ed ha revisionato le precedenti;
- che in seguito alle suddette modifiche normative il Comune di Val Lione ha ritenuto approvare un nuovo "Regolamento generale delle entrate comunali";

VISTO

- Il suddetto nuovo Regolamento formato da n.13 articoli e suddiviso nei seguenti Titoli:
- Titolo 1 - Disposizioni Generali
- Titolo 2 - Disposizioni in materia di accertamenti Tributarî
- Titolo 3 - Disposizioni in materia di accertamenti con adesione
- Titolo 4 - Disposizioni a favore della riscossione
- Titolo 5 - Disposizioni finali e transitorie
-

TENUTO CONTO

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATO

- che la competente Commissione Istituzionale Permanente Statuto e regolamenti ha approvato la bozza di regolamento nella seduta del 3/12/2024;

ESPRIME

-parere favorevole sulla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 9/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento generale delle entrate comunali” e sulla documentazione ad essa allegata.

San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2024

Il Revisore Unico

Dott. Daniele Scartozzoni



Firmato
digitalmente
da:

DANIELE
SCARTOZZO
NI